



Decreto Dirigenziale n. 316 del 11/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C.2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "ESPRESS" DI DE MAIO MARIO. ATTIVITA': LAVORAZIONE PELLI. SEDE OPERATIVA: MONTORO SUPERIORE, FRAZ. BANZANO, VIA CARRARA, N. 135.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 3 ottobre 2011, n. 173, è stata rilasciata al gestore denominato “VIETRI UMBERTO” l’autorizzazione ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, fraz. Banzano, via Carrara, n. 35;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0249596 in data 8 aprile 2013 l’impresa “ESPRESS” di De Maio Mario, locataria d’azienda fino al 4 giugno 2019, in virtù di scrittura privata registrata il 5 giugno scorso al n. 2839, serie III, ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l’altro dichiarando “...che sono inalterati il tipo d’attività, gl’impianti tecnologici, i sistemi d’abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...”;
- CHE, stabilita la propria competenza in tema di provvedimenti di mera voltura riguardante autorizzazioni antecedenti al 13 giugno 2013 (data di entrata in vigore dell’autorizzazione unica ambientale) l’U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino procede al riscontro della domanda;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, lo stabilimento non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all’art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE in attuazione dell’art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l’altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all’Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE al suo assolvimento ha provveduto il precedente gestore in data antecedente al rilascio del citato D. D. n. 173/2011;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore del gestore richiedente la voltura del D. D. 3 ottobre 2011, n. 173, per lo stabilimento di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, fraz. Banzano, via Carrara, n. 35;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il D. D. 30 marzo 2011, n. 62;
- 11) il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- 12) la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478;

alla stregua dell’istruttoria e sulla scorta dell’attestazione di regolarità resa dal dipendente Vincenzo Porcelli, responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D. D. 3 ottobre 2011, n. 173;
- 2) di prendere atto del subingresso del gestore denominato “ESPRESS” di De Maio Mario nell’esercizio dell’attività, in precedenza intestata a “VIETRI UMBERTO”, svolta nello stabilimento di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, fraz. Banzano, via Carrara, n. 35;
- 3) di rilasciare in favore della ditta “ESPRESS” di De Maio Mario – locataria, subentrata nella gestione dello stabilimento di cui sopra – nella persona del legale rappresentante pro tempore, voltura

- dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., con D. D. 3 ottobre 2011, n. 173;
- 4) di stabilire che ne permangano immutate la durata quindicennale e la relativa scadenza, con obbligo per il gestore di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività;
 - 5) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 6) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza annuale – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) comunicare l'eventuale rinnovo della locazione d'azienda ovvero il subingresso di un diverso gestore (anche quello originariamente autorizzato);
 - f) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - g) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - j) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - k) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
 - 7) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
 - 8) di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino;
 - 9) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
 - 10) di precisare che ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI in adozione alla data odierna;
 - 11) di puntualizzare che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando

l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- 12) di confermare che è demandato all'A.R.P.A.C. accertare, entro sei mesi dalla data odierna, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite di cui agli schemi riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 13) di doversi comunicare all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro, o la cessazione dell'attività;
- 14) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – che avverso la presente autorizzazione nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 15) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 16) di notificarlo alla ditta "ESPRESS" di De Maio Mario, sede legale di Montoro Superiore, via Castello, n. 0 (posta certificata: demaiomario1@pec.it);
- 17) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montoro Superiore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 18) d'inoltrarlo, infine, alla Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ed agli UU.D.C.P., nonché mandarlo alla pubblicazione nel B.U.R.C. .

Il Direttore generale
(Dott. Michele Palmieri)